GUIDA ALLA BOLLATURA DEI REGISTRI E LIBRI SOCIALI

REGISTRI E LIBRI DA BOLLARE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

Il Codice Civile e il DPR 581/1995 prevedono che la bollatura dei libri contabili venga effettuata o presso il notaio o presso il Registro delle Imprese.

Con la legge 383/01, con decorrenza 25 ottobre 2001, è stato soppresso l'obbligo di bollatura per i seguenti libri, per i quali questo adempimento viene ad assumere natura facoltativa:

- libro giornale (e relativi sezionali);
- libro inventari.

Rimangono invariate l'obbligatorietà e le modalità di bollatura per i libri sociali previsti dal codice civile (articoli 2421-2478 c.c.) quali:

per le SPA:

Libro dei soci

Libro delle obbligazioni

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di aestione

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (se questo esiste)

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesse obbligazioni)

Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 sexies c.c.

per le SRL:

Libro dei soci

Libro delle decisioni dei soci

Libro delle decisioni degli amministratori

Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c.

e per ogni altro libro o registro per il quale l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

COMPETENZA TERRITORIALE

Il Registro Imprese competente è quello della provincia ove è ubicata la sede legale. Per le imprese plurilocalizzate, è competente l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede legale, e per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

FORME PRESCRITTE PER I LIBRI

Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo.

Nei libri o scritture a modulo continuo o a fogli singoli la denominazione o la partita IVA dell'impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine.

Nei libri rilegati i dati sopra citati vanno riportati solo sulla copertina del libro.

La numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate.

RICHIESTA DI BOLLATURA

IL MODELLO L2

Il modulo da utilizzare per la richiesta di bollatura è il modello L2. Devono essere indicati:

- le generalità di colui che presenta e firma il modello (anche un eventuale incaricato): cognome, nome, documento di identità;
- il recapito telefonico (numero dello studio o dell'impresa, al fine di agevolare il contatto con l'ufficio);
- la denominazione, il numero REA, l'indirizzo della sede legale e il Codice Fiscale dell'impresa o del soggetto titolare dei libri da bollare;
- l'elenco dei libri o dei registri di cui si chiede la bollatura (è possibile con un unico modello L2 richiedere la bollatura di più libri o registri riferiti alla medesima impresa o soggetto richiedente);
- il numero delle pagine del libro di cui si chiede la bollatura;
- il modello deve essere firmato da colui che lo presenta.

NUMERAZIONE DEL LIBRO GIORNALE E DEL LIBRO INVENTARI Come già indicato, è stato soppresso l'obbligo di bollatura di questi libri, che devono solo essere numerati progressivamente.

La numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l'indicazione pagina per pagina dell'anno cui si riferisce. L'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina. Qualora si eserciti la facoltà di bollare i libri e i registri contabili, la numerazione è progressiva per anno, con l'indicazione dell'anno in cui è effettuata la bollatura (sul punto v. Circolare Agenzia delle Entrate n. 92 del 22/10/2001).

DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria ammontano a € 25,00 per ogni libro o registro previsto dalla normativa o tenuto volontariamente di cui si richiede la bollatura presso il Registro delle Imprese. Questo diritto può essere pagato con le seguenti modalità:

- in **contanti** allo sportello
- tramite bancomat/carta di credito allo sportello oppure
 - tramite pagamento pagoPA con accredito a favore della Camera di Commercio.

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

ex art. 23 tariffe allegate DPR 641/1972

TASSA FORFETARIA

I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
- le sedi secondarie di società estere;
- i consorzi ed aziende di enti locali;
- gli enti pubblici.

Il versamento va effettuato, (per l'anno di inizio attività delle società di ca pitali, se il soggetto è neocosti tuito nell'anno in cor so), con bollettino di conto corrente postale, sul c.c. 6007 intestato alla Agenzia delle Entrate, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività all'Ufficio IVA.

Per gli anni successivi la tassa di concessione governativa verrà versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione "Erario", con codice tributo 7085.

Va allegata al modello L2 la copia del modello F24 oppure l'attestazione del c/c postale comprovanti l'avvenuto pagamento.

L'importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell'anno di riferimento; le misure della tassa sono:

- € 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.

Poiché l'importo della tassa dipende dall'ammontare del capitale sociale al 1° gennaio, eventuali aumenti o riduzioni di queste poste deliberati successivamente al 1° gennaio non incidono sull'importo della tassa dovuto per l'anno in corso, bensì sull'importo della tassa dovuta per l'anno successivo.

In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali nel corso dell'anno, deve essere versata la tassa forfetaria, mentre, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfetario gia effettuato entro marzo si considera valido per l'intero anno.

Il termine di pagamento della tassa di concessione governativa coincide con il termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente.

Le società di capitali che chiedono la bollatura prima del termine di scadenza non devono dimostrare l'avvenuto pagamento della tassa.

TASSA ORDINARIA

I soggetti che **non** assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

- gli imprenditori individuali;
- le società di persone;
- le società cooperative;
- le mutue assicuratrici;
- i G.E.I.E.:
- i consorzi di cui all'articolo 2612 c.c.;
- le società estere;
- le associazioni e fondazioni;
- gli enti morali.

Il versamento ammonta ad € **67,00** per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione. Può essere effettuato sul c/c postale 6007, intestato alla Agenzia delle Entrate, oppure con applicazione di marche di concessione governativa.

Se il versamento è effettuato tramite c/c postale il tagliando attestazione va apposto sull'ultima pagina del libro da bollare.

ESENZIONE DALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Sono esenti totalmente dalla tassa di concessione governativa le **O.N.L.U.S.**, le **Cooperative sociali, le associazioni di volontariato mentre le sole cooperative edilizie,** regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa; tale tassa ammonta quindi ad € **16,75** ogni 500 pagine o frazione.

IMPOSTA DI BOLLO

AMMONTARE PER IL LIBRO GIORNALE E IL LIBRO INVENTARI

Soggetti tenuti al pagamento non forfetario dell'imposta

Se i libri di cui all'art. 2214 c.c. 1° comma, (libro giornale e inventari, compresi i loro sezionali), sono tenuti da soggetti che **non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa**, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l'imposta di bollo è pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall'adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura).

I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

- gli imprenditori individuali;
- le società di persone;
- le società cooperative;
- le mutue assicuratrici;
- i G.E.I.E.;

- i consorzi di cui all'articolo 2612 c.c.;
- le società estere;
- le associazioni e fondazioni;
- gli enti morali.
- Soggetti tenuti al pagamento forfetario dell'imposta

Se i libri di cui all'art. 2214 c.c. 1° comma, (libro giornale e inventari, compresi i loro sezionali), sono tenuti da soggetti che **assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa**, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l'imposta di bollo è pari a € **16,00** ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall'adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura).

I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
- le sedi secondarie di società estere;
- i consorzi ed aziende di enti locali;
- gli enti pubblici.

AMMONTARE PER GLI ALTRI LIBRI

L'imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere assolto mediante:

- l'applicazione di **marche da bollo** nell'ultima pagina numerata; le marche verranno poi annullate dall'ufficio;
- versamento con mod. F23, con codice tributo 458T.

In ogni caso, l'imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.

ESENZIONE TOTALE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Sono totalmente esenti dall'imposta di bollo:

- 1. **le Cooperative edilizie**; occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993:
- 2. **le O.N.L.U.S.** Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 17 D.Lgs. 460/97);
- 3. **le cooperative sociali**; devono indicare il numero di iscrizione nell'albo delle cooperative.

FORMULARIO DEI RIFIUTI TRASPORTATI

Il formulario dei rifiuti trasportati è esente:

- dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15 D Lgs. n. 22/97);
- dalla imposta di bollo:
- dalla tassa di concessione governativa.

Per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti, sono competenti l'ufficio del REGISTRO delle IMPRESE e l'AGENZIA delle ENTRATE ove è ubicata la sede dell'impresa o l'unità locale; in mancanza di ubicazione presso la provincia si deve dimostrare la presenza di un sito produttivo di rifiuti.

REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI

L'art. 24 bis, del D.lgs 16.01.2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008), ha stabilito che "i registri di carico e scarico dei rifiuti sono vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti". Pertanto, dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs 4/08) i registri carico/scarico rifiuti dovranno essere vidimati – **in via esclusiva** – dalle Camere di Commercio.

Il Registro di carico/scarico rifiuti è esente:

- dalla imposta di bollo;
- dalla tassa di concessione governativa.

Per la vidimazione è dovuto il pagamento di diritti di segreteria, nell'importo di euro 25,00 per ogni registro, (tabella allegata A al D.M. 29.08.2007).

Camera di commercio competente: la Camera di Commercio competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico in riferimento al disposto dell'articolo 190, commi 3 e 4, articolo 230, comma 4 ed articolo 266, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.